

Lo Statuto di Legacoop Marche

STATUTO
della Lega Regionale Cooperative
e Mutue delle Marche

REGOLAMENTI

Aggiornamento al 2022



STATUTO DI LEGACOOOP MARCHE

Capitolo 1 Costituzione, scopi, regole interne

Art. 1 Costituzione e scopi

La Lega delle Cooperative e Mutue delle Marche (Legacoop Marche) è una libera e volontaria associazione, costituita dalle cooperative e dalle mutue aventi sede legale nel territorio marchigiano e che aderiscono alla Legacoop.

Legacoop Marche agisce in autonomia organizzativa, patrimoniale e giuridica nell'ambito delle finalità e delle strategie generali di Legacoop.

Legacoop Marche è un'associazione senza fini di lucro, agisce in autonomia da ogni altra organizzazione politica, sociale ed economica.

Essa opera per lo sviluppo ed il potenziamento delle cooperative e mutue associate, indirizzandole ad adempiere compiutamente - senza alcuna discriminazione politica, religiosa, etnica, culturale o di sesso - la funzione sociale riconosciuta alla cooperazione dalla Costituzione Italiana.

In particolare, Legacoop Marche opera per:

- la valorizzazione della realtà socioeconomica delle Marche e la qualificazione competitiva delle cooperative associate e, più in generale, della cooperazione;
- la tutela e lo sviluppo del lavoro;
- la difesa dell'ambiente e della salute;
- l'associazionismo dei consumatori;
- il sostegno alle categorie sociali più deboli. Per la realizzazione di tali finalità, Legacoop Marche opera per l'unificazione delle centrali cooperative della regione, nel quadro degli indirizzi della Lega Nazionale ed in sintonia con gli obiet-

tivi dell'Alleanza Cooperativa Internazionale. Legacoop Marche è competente ad esercitare sul territorio marchigiano, nell'ambito delle indicazioni specifiche di Legacoop, la vigilanza sugli enti cooperativi associati, secondo il disposto dell'art. 4 del D.P.C.P.S. 14.12.1947 n. 1577.

Art. 2 Valori e principi di Legacoop Marche

Legacoop Marche si riconosce nei principi generali, nelle norme di comportamento e di relazione assunti per l'intero movimento nazionale con l'adozione statutaria della Carta dei Valori e del Codice Quadro di riferimento per le imprese cooperative, esplicitati ulteriormente con la Carta dei Valori e del Codice Etico di Legacoop Marche che fanno parte integrante del presente Statuto.

Art. 3 Compiti di Legacoop Marche

Legacoop Marche, nell'ambito di un costante collegamento con Legacoop, con le sue Associazioni nazionali di settore e con gli Enti di sua emanazione, si propone di:

- a. promuovere lo sviluppo della cooperazione e della mutualità e la diffusione dei principi cooperativi e dell'associazionismo, anche attraverso la realizzazione di attività formative ed informative rivolte agli imprenditori dei vari settori della cooperazione (agricoltura e forestazione, lavoro, terziario, servizi sociali ecc.);
- b. favorire l'accrescimento della capacità imprenditoriale degli enti associati e lo sviluppo dei loro rapporti economici e solidaristici;
- c. rappresentare gli Enti associati per favorirne lo sviluppo imprenditoriale e l'accreditamento sociale;
- d. elaborare, promuovere e sostenere iniziative legislative e regolamentari a vantaggio delle cooperative e dell'istanza mutualistica, coerenti con il riconoscimento che la Carta Costituzionale e lo Statuto della Regione Marche attribuiscono alla cooperazione;
- e. rendere accessibili agli Enti associati i migliori servizi professionali e di assistenza;
- f. curare e sostenere la capacità di confronto tra le cooperative, singole ed associate, le mutue e gli altri enti soci con le istituzioni locali, regionali, nazionali e comunitarie, per il miglior utilizzo progettuale ed imprenditoriale dei programmi attivati rispettivamente nelle diverse sedi, svolgendo in questo tutte le funzioni attribuite ad essa da leggi, regolamenti od altri atti dei poteri pubblici;

- g. curare e sviluppare i rapporti con le organizzazioni cooperative regionali, in riferimento sia alle relazioni istituzionali che allo sviluppo di rapporti di collaborazione tra le diverse imprese cooperative, con particolare attenzione per l'integrazione sovranazionale della cooperazione marchigiana . Curare altresì tutte le occasioni di dialogo, confronto e collaborazione con le organizzazioni sociali ed imprenditoriali, in funzione della rappresentanza e della tutela dei valori e degli interessi cooperativistici e mutualistici;
- h. curare e sviluppare le relazioni industriali in campo regionale, assistere le imprese cooperative nella stipula dei contratti integrativi aziendali; stipulare contratti integrativi settoriali e/o territoriali;
- i. realizzare e favorire le attività di studio, ricerca, insegnamento, formazione, documentazione riguardanti la cooperazione nelle sue differenti manifestazioni e conservazione del materiale storico e archivistico, tramite anche le strutture appositamente costituite;
- l. concorrere alla integrazione nella società di cittadini extra comunitari e favorire la partecipazione alle imprese cooperative;
- m. assicurare un costante e crescente contributo della cooperazione alla soluzione di questioni sociali ed economiche, quali il funzionamento dei mercati, l'innovazione delle imprese, l'integrazione sociale, la sostenibilità ambientale, le pari opportunità, la valorizzazione intergenerazionale;
- n. intervenire nelle eventuali controversie fra enti associati qualora essi ne facciano richiesta;
- o. coordinare, in particolare, le funzioni di vigilanza e di revisione sugli enti cooperativi aderenti, nel rispetto delle competenze legislative ed organizzative fissate per i vari livelli di Legacoop.

Art. 4 - Svolgimento di attività economiche

Legacoop Marche, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 86 del 21/3/88 convertito in legge n. 160 del 20/5/88, non può svolgere attività economiche.

La capacità di Legacoop Marche è pertanto limitata alle specifiche funzioni indicate dal presente Statuto, oltre che a quelle disposte per legge, con esclusione di ogni atto o attività di natura economica e di ogni prestazione di garanzia, anche per le cooperative aderenti.

Gli atti eventualmente eccedenti tali limiti sono nulli.

I dirigenti funzionari di Legacoop Marche possono assumere responsabilità gestionali o incarichi di amministratore in enti economici aderenti a Legacoop previo consenso degli organi direttivi competenti.

I soggetti di cui sopra non possono assumere responsabilità gestionali o incarichi di amministratore in enti economici non aderenti alla Legacoop, salvo espressa delibera degli organi direttivi competenti. Dirigenti cooperatori e dirigenti funzionari della Legacoop Marche debbono dichiarare le loro eventuali partecipazioni in enti economici e non, anche non aderenti alla Legacoop.

Art. 5 - Sede

Legacoop Marche ha la sua sede in Ancona, e può istituire uffici - anche tramite apposite convenzioni con soggetti esterni ad essa - nelle città della regione ove i programmi di sviluppo dell'organizzazione e/o particolari esigenze delle cooperative locali lo richiedano.

Art. 6 - Adesioni

Possono aderire alla Legacoop, tramite parere positivo della Direzione di Legacoop Marche espresso con apposita delibera:

- a. tutte le società cooperative, le mutue, i loro consorzi, le società di mutuo soccorso;
- b. gli Enti associativi le cui finalità siano coerenti con gli scopi della Legacoop;
- c. le società ordinarie con partecipazione maggioritaria di società cooperative, loro consorzi od altri Enti associati.

La Direzione regionale può inoltre proporre alla Direzione nazionale l'adesione di:

1. società a partecipazione minoritaria di Enti cooperativi, purché le loro attività siano particolarmente significative rispetto alle finalità di Legacoop;
2. di società ordinarie il cui controllo sia stabilmente detenuto dai lavoratori delle stesse;
3. di Enti regolati secondo i principi cooperativi della mutualità;
4. di società non cooperative, purché abbiano finalità solidaristiche e non speculative.

Gli Enti che non hanno la forma della società cooperativa mutualistica sono tenuti ad osservare il presente Statuto, nonché i Regolamenti e le deliberazioni prese da Legacoop Marche, ad eccezione di quanto previsto dal penultimo comma dell'art. 7 dello Statuto.

L'adesione alla Legacoop da parte degli Enti di cui ai precedenti commi, ove non sia stabilita dal loro Statuto, deve essere richiesta con delibera dal rispettivo organo competente.

Per il recesso o l'esclusione valgono le norme dell'art. 24 del Codice Civile, secondo il disposto dello Statuto nazionale di Legacoop.

La proposta di esclusione, da sottoporre alla Direzione nazionale, è deliberata dalla Direzione secondo la procedura definita in apposito regolamento.

Gli enti aderenti che recedono o sono esclusi dalla Legacoop o che comunque cessino di farne parte non possono ripetere le quote versate e non hanno alcun diritto sul suo eventuale patrimonio.

Art. 7 - Obblighi degli associati

L'adesione alla Legacoop obbliga gli enti associati all'osservanza delle disposizioni statutarie, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della Legacoop, nonché all'osservanza dei seguenti adempimenti:

- a. pagamento dei contributi associativi annuali nella misura definita dalla Direzione di Legacoop Marche, sulla base delle corrispondenti delibere degli organi direttivi nazionali e sentite le associazioni nazionali di categoria;
- b. trasmissione dei rendiconti annuali e della documentazione complementare riguardante la gestione, nonché delle informazioni statistiche richieste dalla Legacoop regionale e/o nazionale;
- c. rispetto dei principi contenuti nella Carta dei Valori e del Codice Etico regionale;
- d. al rispetto dei Regolamenti e di ogni deliberazione legittimamente assunta dai competenti Organi di Legacoop Marche.

Gli enti associati sono soggetti alle Revisioni ordinarie disposte dalla Legacoop a norma delle leggi vigenti.

La Legacoop Marche utilizzerà le informazioni e i dati degli associati all'interno e verso terzi, esclusivamente per ragioni istituzionali e inerenti il rapporto associativo.

Art. 8 - Inosservanza degli obblighi

La procedura sanzionatoria nei confronti degli enti associati inadempienti deve essere definita dalla Direzione regionale tramite apposito regolamento, sentita la Legacoop nazionale; in particolare il mancato pagamento dei contributi associativi, previa messa in mora dell'ente associato inadempiente, comporta:

- a. la sospensione del diritto di assistenza da parte della Legacoop e delle strutture di sistema, e la sospensione dei rappresentati dell'ente suddetto dalla partecipazione agli organi dei vari livelli organizzativi;
- b. l'esclusione, trascorso il periodo di mora, dalla Legacoop. I provvedimenti di cui alla lettera a) sono adottati dalla Direzione regionale ed hanno effetto sino al pagamento totale di tutte le quote dovute .

I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati dalla Direzione

Capitolo 2

Organi di Legacoop Marche

Art. 9 - Organi della Legacoop Marche

Sono organi di Legacoop Marche:

- Il Congresso Regionale
- L'Assemblea Regionale dei Delegati
- La Direzione
- La Presidenza
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Legale dei Conti
- Il Comitato dei Garanti.

Art. 10 - Il Congresso Regionale

In corrispondenza del Congresso Nazionale della Legacoop e su deliberazione della Direzione regionale, si riunisce il Congresso Regionale.

L'Assemblea Regionale dei delegati è convocata dalla Direzione e resta in carica fino al successivo Congresso Regionale.

Negli altri casi il Congresso Regionale straordinario è deliberato dalla Direzione Regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, o su istanza di almeno 1/5 degli enti associati.

L'avviso di convocazione del Congresso Regionale ordinario e straordinario, il relativo ordine del giorno ed il luogo di svolgimento, vengono resi pubblici a tutti gli Enti aderenti tramite comunicazione scritta, di norma 60 giorni prima della data di convocazione e, comunque, non meno di 30 giorni prima. Gli Enti aderenti, le associazioni ed i comitati di settore e territoriali indicano le loro pre-assemblee congressuali in base all'apposito Regolamento redatto dalla Direzione, che deve contenere anche i criteri di rappresentatività in seno al Congresso per ciascuno degli Enti associati, in base al numero dei soci, al fatturato e ai contributi associativi corrisposti. In ogni caso, tutti gli Enti associati debbono essere partecipi al Congresso Regionale.

Il Regolamento fissa inoltre i criteri per la gestione del Congresso Regionale, quali le modalità per la nomina della Presidenza, delle Commissioni di lavoro e quant'altro necessario.

Art. 11 - Poteri del Congresso Regionale

Il Congresso Regionale è l'organo sovrano di Legacoop Marche.

Spetta ad esso:

1. esaminare l'attività complessivamente svolta da Legacoop Marche dal precedente Congresso Regionale;
2. determinare l'indirizzo generale di Legacoop Marche per il mandato successivo;
3. approvare i documenti congressuali;
4. eleggere la Direzione, il Collegio dei Revisori dei conti o il revisore legale dei conti, il Comitato dei Garanti;
5. deliberare sullo Statuto e sulla Carta dei Valori.

Art. 12 - Validità delle Congresso Regionale e delle votazioni

Il Congresso Regionale è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei delegati, in seconda convocazione, che può aver luogo dopo un'ora da quella fissata per la prima, qualunque sia il numero dei delegati presenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei delegati presenti. Le deliberazioni concernenti modifiche allo Statuto sono adottate a maggioranza dei due terzi dei delegati presenti. La deliberazione sullo scioglimento di Legacoop Marche, premesso il pronunciamento della Legacoop nazionale, richiede la presenza dei quattro quinti dei delegati e il voto favorevole di tre quinti di essi.

Le elezioni degli organi di cui al comma 4 del precedente articolo saranno effettuate a scrutinio segreto o a voto palese secondo le decisioni assunte dal Congresso Regionale in base al Regolamento Congressuale, di cui all'art. 10.

Art. 13 - Assemblee Regionale dei Delegati

L'Assemblea Regionale dei Delegati si riunisce in via ordinaria una volta l'anno di iniziativa della Direzione e ogni volta che lo richiedono urgenti necessità della Legacoop, o su istanza di almeno 1/5 degli enti associati o su richiesta della Presidenza di Legacoop Marche.

L'Assemblea può sostituire per cooptazione i delegati venuti a mancare per dimissioni, decadenza o altra causa.

Le sostituzioni dovranno avvenire mantenendo inalterati i rapporti tra le rappresentanze e secondo le indicazioni nominative delle relative istanze.

Alle riunioni dell'Assemblea parteciperanno di diritto i membri della Direzione Regionale di Legacoop Marche, del Comitato dei Garanti e dei Revisori dei conti o del Revisore legale dei conti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

Potere dell'Assemblea Regionale dei delegati:

1. valutare lo stato della cooperazione e dell'economia sociale della regione, alla luce della situazione generale e delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento al quadro politico e legislativo della Regione Marche;
2. valutare il programma annuale di Legacoop Marche, ivi compresi gli indirizzi del bilancio dell'organizzazione, e lo stato dei rapporti tra questa e gli enti associati;
3. modificare lo Statuto di Legacoop Marche con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.

Art. 14 - Direzione Regionale

La Direzione è eletta dal Congresso Regionale, che ne stabilisce i criteri di composizione e il numero dei componenti, di cui la maggioranza tra i soci di cooperative, garantendo la rappresentanza per ciascun genere comunque in misura non inferiore al 25 % del numero complessivo dei membri. I membri eletti nella Direzione durano in carica fino al successivo Congresso Regionale e sono rieleggibili.

Di norma i membri della Direzione assenti dalle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo scritto, decadono dalla loro qualifica.

La Direzione può sostituire i membri venuti a mancare per dimissioni, decadenza o altra causa, ed effettuare ulteriori cooptazioni in misura non superiore al 10% .

Art. 15 - Funzionamento della Direzione

La Direzione è convocata dal Presidente di Legacoop Marche su iniziativa della Presidenza ovvero, obbligatoriamente, su richiesta di un terzo dei membri della Direzione, dandone comunicazione al Comitato dei Garanti.

La Direzione delibera di norma a maggioranza dei presenti, tranne che per la convocazione del Congresso Regionale, come prevede l'articolo 10) e per decisioni amministrative di straordinaria rilevanza (es. investimenti immobiliari). Anche in tal caso vale il criterio della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Il Comitato dei Garanti, il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore legale dei Conti, partecipano alle riunioni della Direzione senza diritto di voto. Il Direttore e l'Amministratore di Legacoop Marche partecipano, senza diritto di voto, quando siano persone diverse dai componenti della Direzione medesima

Art. 16 - Poteri della Direzione Regionale

La Direzione dirige Legacoop Marche in conformità alle decisioni ed agli indirizzi del Congresso Regionale e dell'Assemblea Regionale dei Delegati.

In particolare, provvede a:

- a. convocare l'Assemblea Regionale dei Delegati e stabilirne l'ordine del giorno;
- b. eleggere il Presidente;
- c. eleggere la Presidenza Regionale tra i suoi componenti, determinandone il numero dei componenti;
- d. eleggere uno o più Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie;
- e. approvare il programma annuale di Legacoop Marche verificandone, con la stessa scadenza, la realizzazione;
- f. analizzare annualmente la situazione e le strategie settoriali e territoriali;
- g. approvare i bilanci preventivi e consuntivi di Legacoop Marche, di norma entro il mese di novembre dell'anno precedente, i primi, ed entro l'aprile dell'anno successivo i secondi;
- h. stabilire le aliquote dei contributi associativi di concerto con gli organi nazionali di Legacoop Marche;
- i. ratificare il parere di ammissione di nuovi enti deliberato dalla Presidenza e deliberare la esclusione degli enti associati;
- j. deliberare i trattamenti economici e normativi dei dipendenti nonché le eventuali indennità per il Presidente e il Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore legale dei Conti;
- k. approvare i regolamenti previsti dallo Statuto Regionale salvo il Regolamento del Comitato dei Garanti;
- l. istituire la Commissione per le Politiche di Pari Opportunità, provvedendo alla sua regolamentazione, alla nomina dei membri e, su proposta della Commissione stessa eleggere il presidente;
- m. stipulare gli accordi di lavoro di competenza della Legacoop Marche;
- n. definire, con apposito Regolamento, modalità di consultazione degli associati sulle grandi questioni riguardanti le prospettive della cooperazione;
- o. deliberare, su proposta della Presidenza, sentito il Comitato dei Garanti, la ripartizione dei compiti e dei relativi poteri concernenti l'esercizio delle funzioni di rappresentanza e gestionali.
- p. istituire il Gruppo giovani, denominato "Generazioni Legacoop Marche", provvedendo alla sua regolamentazione, alla nomina dei membri di un Comitato di Coordinamento e, su proposta dello stesso, ad eleggerne il Portavoce;

Spetta alla Direzione convocare il Congresso Regionale e nominare - Scegliendone i componenti tra personalità del movimento cooperativo, che non siano membri della

Presidenza uscente – una Commissione per il Presidente, incaricata di presentare alla Direzione Regionale le proposte per eleggere il Presidente di Legacoop Marche.

Art. 17 - Presidenza regionale

La Presidenza è eletta dalla Direzione che ne fissa il numero dei componenti. Di essa fanno parte di diritto il Presidente, il Vice Presidente Vicario e gli altri eventuali Vice Presidenti. È convocata dal Presidente, di iniziativa propria e, obbligatoriamente, qualora lo richieda un terzo dei componenti.

Essa provvede a:

- a. esaminare periodicamente l'insieme delle attività di Legacoop Marche, vagliando proposte e programmi per la Direzione predisposti dalla Direzione Esecutiva di cui al successivo art. 27, curando l'attuazione delle decisioni e degli indirizzi di questa;
- b. esaminare almeno una volta all'anno l'andamento economico del sistema delle cooperative e degli enti aderenti;
- c. esaminare i bilanci consuntivi e preventivi redatti dalla Direzione Esecutiva da presentare in Direzione Regionale, verificandone l'andamento ogni quadrimestre;
- d. nominare i rappresentanti di Legacoop Marche nelle varie sedi consultive e /o di rappresentanza, e nominare Commissioni di lavoro, a tempo o per tema;
- e. esprimere indirizzi e suggerimenti per l'azione degli enti promossi da Legacoop Marche in funzione di servizi specifici agli enti soci, valutandone l'andamento ed i risultati;
- f. esprimere parere sull'ammissione degli enti che lo richiedono;
- g. intervenire, dietro richiesta, nelle controversie tra enti aderenti;
- h. su proposta del Presidente, nominare e revocare il Direttore;
- i. su proposta del Presidente e in coerenza con la ripartizione dei compiti stabilita dalla Direzione ai sensi del precedente art. 16 lett. o), nominare e revocare l'Amministratore;
- j. nell'ambito dei piani deliberati dalla Direzione, assumere nominare e licenziare il personale, su proposta del Direttore, definendone i compiti sulla base del Regolamento generale e determinandone i relativi trattamenti economici e normativi nel rispetto dell'art. 16 lett. j) ;
- k. nominare su proposta del Direttore i dirigenti funzionari della struttura esecutiva nei rispettivi incarichi. Il Direttore di Legacoop Marche partecipa ai lavori della Presidenza con voto consultivo. I componenti della Presidenza restano in carica per la durata del mandato e sono rieleggibili.

Il regolamento integrativo di cui all'art. 30 definisce le regole sui rischi di conflitto di interesse e di coinvolgimento dell'associazione nelle vicende interne delle imprese che esprimono il Presidente, il Vice Presidente vicario e i componenti della Presidenza.

Art. 18 - Presidente Regionale

Il Presidente è eletto dalla Direzione Regionale.

Il Presidente resta in carica per la durata del mandato ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza di Legacoop Marche, convoca la Direzione e la Presidenza e le presiede.

Firma gli atti ufficiali della Legacoop ed ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti di fronte a qualsiasi giurisdizione, potendo delegare a tali scopi il Direttore. In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente con funzioni vicarie.

Art. 19 - Direttore

Il Direttore di Legacoop Marche è nominato e revocato dalla Presidenza, su proposta del Presidente. È responsabile della corretta gestione dell'Associazione e della sua attività nel rispetto delle normative vigenti e secondo i programmi approvati dagli organi. Assicura la funzionalità dell'organizzazione, provvede a dare attuazione alle delibere della Presidenza e della Direzione regionali, assegna deleghe ai dirigenti funzionari. Partecipa a tutti gli organi statutari e ne assume la Segreteria; propone alla Presidenza la nomina dei dirigenti funzionari con i rispettivi incarichi e i provvedimenti che ritiene utili alla realizzazione dei fini statutari.

È responsabile della struttura esecutiva, convoca e presiede la Direzione Esecutiva e provvede ai vari collegamenti con le strutture complementari del sistema cooperativo facente capo a Legacoop Marche e da questa promosse.

È responsabile del rapporto con le strutture nazionali della Legacoop e delle relazioni esterne.

Art. 20 - Il Collegio dei Revisori dei conti o il Revisore legale dei conti

Il Congresso Regionale stabilisce l'istituzione del Collegio dei Revisori dei conti o del Revisore legale dei conti.

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da un numero di membri effettivi e supplenti stabilito dal Congresso Regionale

I componenti del Collegio possono essere scelti anche fra esterni agli enti soci.

Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente.

I membri del Collegio durano in carica nel periodo tra un Congresso Regionale e l'altro e non sono rieleggibili per più di due mandati, così come il Revisore legale dei Conti. Il Collegio o il Revisore, controlla l'amministrazione di Legacoop Marche, ne accerta la regolare tenuta e ogni trimestre controlla i movimenti e la consistenza di cassa.

Nel caso in cui i membri del Collegio o il Revisore vengano a mancare per dimissioni o altra causa, alla loro sostituzione provvede la Direzione con maggioranza dei due terzi dei presenti.

Art. 21 - Il Comitato dei Garanti

Il Comitato dei Garanti, composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) membri, è eletto dal Congresso Regionale, il quale in occasione delle successive scadenze congressuali, procede a rinnovare la composizione del Comitato stesso per la metà meno uno dei suoi componenti.

I componenti sono sottoposti alla procedura di rinnovo in base al criterio dell'anzianità di nomina. Il Comitato elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente. Di esso possono far parte anche membri esterni all'organizzazione purché non abbiano responsabilità amministrative negli enti associati.

Nel caso in cui i membri del Comitato dei Garanti vengano a mancare per dimissioni o altra causa, alla loro sostituzione provvede la Direzione con maggioranza dei 2/3 dei presenti, sottoponendo la decisione alla ratifica dell'Assemblea Regionale dei Delegati.

Quando tuttavia, nel periodo che intercorre tra l'uno e l'altro Congresso Regionale, venga a mancare la maggioranza dei membri eletti dal Congresso Regionale, l'Assemblea Regionale dei Delegati provvede a nuova elezione dell'intero Comitato.

Il Presidente e il Vice Presidente sono invitati alle riunioni della Direzione.

Art. 22 - Compiti del Comitato dei Garanti

Il Comitato dei Garanti vigila sul corretto funzionamento degli organi di Legacoop Marche e sul rispetto dello Statuto da parte degli stessi, nonché sulla conformità dei comportamenti individuali dei componenti la Direzione ai principi contenuti nel-

lo Statuto e nella Carta dei Valori. Il Comitato esprime parere sulle proposte della Presidenza di cui al precedente art. 16 lett. o).

Esso ha la competenza in materia di controversie che insorgano tra enti aderenti o quando questi sono in causa, ovvero tra questi e Legacoop Marche.

Il Comitato dei Garanti, nell'esercizio delle sue funzioni, può procedere anche di propria iniziativa a tutte le verifiche che ritiene necessarie, esprimere rilievi ed avanzare proposte. Il parere del Comitato dei Garanti è comunque necessario in tutte le ipotesi di provvedimenti sanzionatoria conseguenti a violazioni di obblighi statutari e regolamentari. Ad esso la Direzione può richiedere pareri e formulare quesiti e ad essi è demandata l'interpretazione del presente Statuto e dei regolamenti in caso di dubbio o controversia. Il Presidente del Comitato dei Garanti presenta alla Direzione, in occasione della presentazione del rendiconto economico di cui all'art. 16 lett. g), una relazione annuale sullo svolgimento dell'attività esercitate dal Comitato dei Garanti stesso. L'assetto organizzativo del Comitato è disciplinato da un regolamento approvato dal Congresso o dall'Assemblea Regionale dei Delegati. Le modalità di svolgimento delle attività sono disciplinati da un regolamento interno.

Art. 23 - Ineleggibilità, incompatibilità e Decadenza ed esclusione

La Direzione Regionale definisce nel Regolamento Generale i casi di decadenza, di ineleggibilità ed incompatibilità ai vari livelli.

La Direzione dichiara la decadenza dei propri membri che vengano a trovarsi nelle condizioni di incompatibilità secondo quanto previsto dal Regolamento Generale.

La Direzione può deliberare comunque il provvedimento di esclusione di un proprio membro per motivi di particolare gravità, fortemente lesivi degli interessi della organizzazione, sentito il Comitato dei Garanti

Capitolo 3

Rappresentanze settoriali e territoriali

Art. 24 - Comitati Provinciali

Per iniziativa diretta degli associati ratificata dalla Direzione Regionale, o per inizia-

tiva di quest'ultima, possono essere costituiti i Comitati Provinciali con il compito di realizzare azioni e attuare l'attività di Legacoop Marche sul territorio.

L'Assemblea provinciale degli enti associati elegge il Comitato che può eleggere un cooperatore, membro della Direzione, come proprio Presidente. La Presidenza nomina il funzionario Responsabile, d'intesa con il Comitato. Il Comitato redige il Programma annuale di attività, approvato dalla Direzione, e lo realizza con il budget assegnato dal bilancio regionale.

Il Comitato partecipa alla discussione preparatoria al Congresso Regionale secondo i criteri contenuti nell'apposito Regolamento.

Art. 25 - Comitati di Settore

Per iniziativa diretta degli associati ratificata dalla Direzione Regionale, o per iniziativa di quest'ultima, possono essere costituiti i Comitati di Settore con il compito di sviluppare le tematiche e realizzare le azioni promosse dalle Associazioni nazionali. L'Assemblea regionale di settore elegge il Comitato che può eleggere un cooperatore, membro della Direzione, come proprio Presidente.

La Presidenza nomina il funzionario Responsabile, d'intesa con il Comitato.

Il Comitato redige il Programma annuale di attività, approvato dalla Direzione, e lo realizza con il budget assegnato dal bilancio regionale.

Il Comitato partecipa alla discussione preparatoria al Congresso Regionale e dei Congressi dell'Associazione nazionale, secondo i criteri contenuti negli appositi Regolamenti.

Capitolo 4 Gestione Amministrativa

Art. 26 - Amministratore

L'esercizio finanziario di Legacoop Marche coincide con l'anno solare. La Presidenza sottopone alla Direzione il preventivo entro il mese di dicembre di ciascun esercizio e il rendiconto economico entro il mese di giugno dell'anno successivo

Art. 27 - Struttura operativa e Direzione esecutiva

La struttura operativa è composta da dirigenti funzionari e dal personale operativo, nominati dalla Presidenza su proposta del Direttore e opera come estensione funzionale e supporto professionale degli organi per la realizzazione efficace, efficiente ed economica del mandato di questi.

I dirigenti funzionari sono i responsabili e i garanti dell'attuazione dei programmi approvati dagli organi e costituiscono la Direzione Esecutiva, convocata e presieduta dal Direttore.

La Direzione Esecutiva provvede a:

- a. coordinare l'insieme delle attività di Legacoop Marche;
- b. predisporre proposte e programmi per gli organi;
- c. redigere i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'esame e all'approvazione degli organi.

Art. 28 - Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario di Legacoop Marche coincide con l'anno solare.

La Presidenza sottopone alla Direzione, annualmente, il bilancio preventivo entro il mese di novembre dell'anno precedente; il bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo.

Art. 29 - Patrimonio

1. Il patrimonio di Legacoop Marche è costituito dai beni ad essa pervenuti per qualsiasi titolo.
2. Sono entrate ordinarie:
 - i contributi associativi corrisposti dagli enti aderenti;
 - i contributi obbligatori per legge;
 - gli interessi e le rendite patrimoniali.
3. Sono entrate straordinarie:
 - i contributi straordinari e quelli volontari degli enti aderenti;
 - i contributi di enti pubblici e privati;
 - ogni altra eventuale entrata.
4. Il contributo associativo non è trasmissibile e non è rivalutabile.
5. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Capitolo 5

Disposizioni varie e transitorie

Art. 30 - Regolamenti, adempimenti ed entrata in vigore dello Statuto

Il presente Statuto è corredato:

1. dal Regolamento di funzionamento del Comitato dei Garanti di cui all'art. 22, ultimo comma;
2. dal Regolamento congressuale;
3. dal Regolamento Generale, composto da disposizioni dedicate a:
 - il funzionamento degli organi sociali di Legacoop Marche;
 - le norme per la presentazione di candidatura a presidente;
 - le incompatibilità per l'elezione o la nomina negli organi direttivi ed esecutivi;
 - i provvedimenti sanzionatori;
 - gli impegni del Presidente, del Vice Presidente e dei componenti la presidenza;
 - i dipendenti;
 - l'adesione a Legacoop;
 - i comitati provinciali;
 - i comitati di settore.

Essi sono approvati dalla Direzione, salvo quanto previsto per il funzionamento del Comitato dei Garanti dall'art. 22, e restano in vita sino a nuova disposizione in merito. Gli organi statutari di Legacoop Marche sono impegnati a sovrintendere all'applicazione, nell'arco del mandato, del Bilancio Sociale, della Carta dei Valori e del Codice Etico di riferimento per le imprese cooperative da parte degli enti associati. Ogni definizione contenuta nel presente Statuto, relativa a ruoli e funzioni del personale, ha esclusivo valore politico e organizzativo.

La Direzione ha facoltà di apportare al presente Statuto le eventuali modifiche che venissero approvate in sede nazionale. Il presente Statuto, approvato e modificato dal 6° Congresso Regionale, entra in vigore con la sua diffusione agli Enti associativi.

STATUTO

- approvato dall'Assemblea Regionale dei Delegati - (Ancona 4/12/2009)
- modificato dal 4° Congresso Regionale - (Castelfidando -An 11/03/2011)
- modificato dal 6° Congresso Regionale - (Colli del Tronto -Ap 15/03/2019)
- modificato dall'Assemblea Regionale dei Delegati - (Sirolo 13/10/2022)